



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

126 del 17.11.2016

OGGETTO: Accordo transattivo tra la ditta L.E.P.I. e il Comune di Marigliano. ESEGUIBILE.

L'anno 2016 il giorno diciassette del mese di novembre alle ore 18.30 nella sala delle adunanze della casa Comunale, la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge e presieduta dal SINDACO avv. Antonio Carpino, si è riunita con i seguenti Assessori:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
LO SAPIO ALFONSO – Vice Sindaco	X	
COPPOLA RAFFAELE	X	
DE ROSA ASSUNTA	X	
NAPOLITANO GIUSEPPE	X	
NAPPI ROSA		
SODANO MARIA LUISA		

Con la partecipazione del Segretario Generale dott.ssa Enza Fontana, con le funzioni di cui all'art.97 comma 2 del TUEL 267/2000.

Il SINDACO, avv. Antonio Carpino, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del responsabile Settore VII;

Vista la proposta di deliberazione prot. 22467 dell'11.11.2016;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, inseriti nella predetta proposta;

Ad unanimità di voti espressi favorevolmente per alzata di mano;

DELIBERA

Approvare, come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della presente;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale

Marigliano 18.11.2016_____

IL RESPONSABILE SETTORE VII

Dott. Antonio Del Giudice

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII , visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 60 giorni consecutivi a partire dal 18.11.2016_____ come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000 (N. REG. PUBBLICAZ.)
- E' trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo, ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art.125 del T.U. n.267/2000.

Marigliano, 18.11.2016_____

f.to Il messo comunale

F.TO IL RESPONSABILE SETTORE VII

dott. Antonio Del Giudice

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il_____

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano,_____

IL RESPONSABILE SETTORE VII

f.to Antonio Del Giudice



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

Settore VII - Contenzioso

Responsabile settore dott. Antonio Del Giudice

OGGETTO: Accordo transattivo tra la ditta L.E.P.I. e il Comune di Marigliano

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

F.to Il responsabile del Settore VII
Dott. Antonio Del Giudice

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

F.to Il responsabile del Settore finanziario
Dott. Pier Paolo Mancaniello

COMUNE DI MARIGLIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

OGGETTO: Accordo transattivo tra la ditta L.E.P.I. ed il Comune di Marigliano

Prot. 22467 dell'11/11/2016

IL RESPONSABILE SETTORE IV

- PREMESSO CHE

- a) La ditta L.E.P.I. di Tranchese Giovanni ha partecipato ad una gara indetta dal Comune di Marigliano con determina n. 92 del 30 giugno 2000, pubblicata sul B.U.R.C. del 10 luglio 2000, per l'affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, degli impianti semaforici e degli impianti elettrici di edifici pubblici, per un periodo di anni 3, classificandosi seconda con un ribasso del 4,10%, ma venendo esclusa perché l'attestazione dei requisiti di qualificazione avrebbe dovuto fare riferimento al quinquennio 1994 - 1998 e non al quinquennio 1995- 1999
- b) L'esclusione dalla predetta procedura è stata annullata con sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, n. 5519/02, depositata il 12/10/2002, allorquando tuttavia l'appalto in questione era stato quasi integralmente eseguito dalla ditta aggiudicatrice.
- c) La ditta L.E.P.I. di Tranchese Giovanni ha, pertanto, proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli, ivi iscritto al n. R.G. 12374/2003, ai¹ fini dell'accertamento del diritto al risarcimento dei danni conseguenti all'esclusione e successivamente - a seguito dell'intervenuta predetta sentenza del Consiglio di Stato - per la mancata stipula del contratto di appalto con il Comune di Marigliano, con la conseguente condanna della medesima Amministrazione comunale al risarcimento dei danni in questione.
- a) In tal sede, la ditta L.E.P.I. deduceva il proprio diritto all'assegnazione della gara ed alla conclusione del relativo contratto, richiedendo dunque il risarcimento dei danni subiti, posto il legame tra la mancata stipula ed il provvedimento di esclusione, fondato su errori di interpretazione commessi dall'amministrazione comunale.
- b) Tuttavia, il TAR Campania - Napoli, sez. I, con sentenza n. 6412 del 2 luglio 2007, respingeva il ricorso, ritenendo scusabili gli errori a base dell'esclusione in parola, derivanti dalla complessità della fattispecie concreta, dal tecnicismo della materia e dalla difficoltà di valutazione della posizione della ditta ricorrente.
- c) Pertanto, con ricorso in appello notificato il 23 giugno 2008, la L.E.P.I. proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato, ivi iscritto al n. R.G. 5958/2008, sostenendo in primo luogo l'erroneità delle affermazioni inerenti la prevista complessità della materia; in secondo luogo il difetto di motivazione circa la definizione di complessità del caso e della scusabilità dell'errore, vista la presenza di sistemi di partecipazioni alle gare del tutto tipizzati; in terzo luogo la mancata dimostrazione sull'oscurità e l'imprecisione delle norme violate, della novità della questione o l'assenza di giurisprudenza consolidata in materia, elementi questi in realtà assenti nel caso di specie.
- d) L'appellante concludeva, quindi, per l'accoglimento del ricorso e formulando domanda di risarcimento per un danno complessivamente ammontante a € 300.000,00 derivante dal danno emergente, dal pregiudizio economico dell'inutile immobilizzazione delle risorse, del mancato

guadagno, della mancata attuazione di requisiti utili per l'ottenimento di una qualificazione superiore nella categoria OG10, dal danno all'immagine e dalla perdita ulteriori di affidamenti.

- e) Il Comune di Marigliano si costituiva nel giudizio di gravame, deducendo l'infondatezza dell'appello e richiedendone il rigetto, con la conseguente conferma della pronuncia impugnata.
- i) All'esito del giudizio di appello, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. IV, con sentenza n. 4438/2012, pronunciata nella C.d.C. del 3 luglio 2012, depositata il 3 agosto 2012, in riforma della gravata pronuncia, ha accolto - nei limiti di cui in motivazione - l'appello promosso dalla ditta L.E.P.I., condannando "il Comune di Marigliano al pagamento nei confronti della ditta L.E.P.I. delle somme indicate in motivazione a titolo di risarcimento del danno, che andranno proposte alla stessa L.E.P.I. nel termine di sessanta giorni e versate entro ulteriori trenta giorni in caso di accordo", nonché "alla refusione delle spese per ambedue i gradi di giudizio liquidandole in complessivi € 7.000,00, oltre gli accessori di legge", j) Come può, in particolare, leggersi nella motivazione della predetta pronuncia, "il Collegio rileva che non possa che essere seguito il procedimento di cui all'art. 34 co. 4 c.p.a., dando ordine all'Amministrazione resistente di proporre alla ditta creditrice nel termine di sessanta giorni una proposta di risarcimento del mancato guadagno, individuando dall'offerta al tempo presentata dalla ditta L.E.P.I. il ragionevole utile desumibile dalla parte economica dell'offerta medesima in considerazione dei costi in beni da fornire ed in manodopera, così come descritti dall'offerta medesima"; inoltre, aggiunge il Giudice di appello, "andrà aggiunto a titolo equitativo l'1% dell'importo spettante a titolo di risarcimento per perdita di *chance*". Infine, "sull'importo così complessivamente determinato alla data del 30 giugno 2012, dovranno essere computati gli interessi legali dal 1° luglio 2012 fino all'effettivo soddisfo".
- k) In riscontro alla numerose sollecitazioni della ditta L.E.P.I., il Comune di Marigliano, solo con nota prot. n. 16194 del 18/6/2013, proponeva "un risarcimento del danno alla ditta LEPI pari al: - 5% del valore dei lavori al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara per il mancato guadagno; - 1% del valore della somma spettante per la perdita di *chance*". Il quantum risarcitorio veniva quindi calcolato nella complessiva somma di € 26.887,63, cui andavano aggiunti "gli interessi legali dal 1° luglio 2012 fino all'effettivo soddisfo, come definito nella sentenza".
- l) In riscontro alla predetta nota prot. n. 16194 del 18/6/2013, con successiva nota a firma dell'avv. Luigi Amato, acquisita al prot. n. 16549 del 21/11/2013, la ditta L.E.P.I., "rilevato che la proposta del Comune, di risarcimento, non corrisponde né ai principi generali, né alla giurisprudenza citata", rimetteva "all'amministrazione nota di valutazione dei danni, conseguenti alla mancata aggiudicazione dei lavori, redatta dalla s.a.s. Archimede, società di lunga esperienza del settore", con l'avvertenza espressa che "trascorso invano un termine di logica valutazione da parte delle SS.VV., la ditta Lepi in assenza di Vostre contro proposte, si riterrà completamente libera di agire per la determinazione ed il recupero della somma secondo i principi indicati dalla s.a.s. Archimede...".
- m) Il quantum risarcitorio determinato con la predetta relazione di valutazione dei danni subiti dalla ditta L.E.P.I. redatta dalla s.a.s. Archimede, ammontava alla complessiva somma di € 92.962,24, cui andava aggiunta l'ulteriore somma di € 5.324,28 a titolo equitativo di risarcimento del danno per perdita di *chance* (nella misura dell'1% di € 532.428,33), oltre interessi legali dal 1° luglio 2012 fino all'effettivo soddisfo.
- n) Non essendovi stato alcun riscontro da parte del Comune di Marigliano, con successivo atto di diffida acquisito al prot. n. 4181 del 9/3/2015, la ditta L.E.P.I. ha nuovamente invitato l'Amministrazione comunale "a dare un'immediata risposta, al fine di non perseguire nei danni che sta causando alla scrivente ditta ed evitare in tal modo nuove azioni giudiziarie che saranno intraprese qualora non si abbia un immediato riscontro".
- o) In riscontro al predetto atto di diffida, con successiva comunicazione prot. n. 5292 del 20/3/2015, recante oggetto "*contenzioso Ditta L.E.P.I. - Comune di Marigliano. Diffida al riscontro alla comunicazione del 21.11.2013 prot. 14549*", il Responsabile del Settore IV, ing. Pasquale

Matrisciano, ha invitato la ditta L.E.P.I. per il giorno 8/4/2015 "per definire in modo bonario il contenzioso di cui trattasi";

VISTA la relazione istruttoria del Responsabile del settore competente prot. n.24604 del 29/12/2015;

VISTA l'annotazione della ditta LEPI sulla predetta relazione la quale "accetta la somma di € 35.000,00 a definizione della transazione in essere con il Comune di Marigliano senza null'altro a pretendere";

RITENUTO opportuno addivenire ad una risoluzione bonaria della controversia,

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

1. di autorizzare il Responsabile del Settore IV alla sottoscrizione di un accordo transattivo tra la ditta L.E.P.I. ed il Comune di Marigliano nel rispetto delle condizioni di cui in premessa, per l'importo di € 35.000,00 da corrispondere in due rate di pari importo la prima entro il 15 dicembre 2016 e la seconda entro il 31 marzo 2017;
2. di approvare lo schema di accordo transattivo;
3. di dare atto che la somma risulta stanziata come segue:
 - € 17.500,00 al Cap. 2004/4 Cod. 1005110 esercizio finanziario 2016
 - € 17.500,00 al Cap. 2004/4 Cod. 1005110 esercizio finanziario 2017

f.to **IL RESPONSABILE SETTORE IV**
(arch. Oreste Belforte)

Comune di Marigliano
(Città Metropolitana di Napoli)

Schema di transazione

Il giorno ____ del mese di _____ alle ore ____ presso l'ufficio del _____,
previa formale convocazione prot. _____ del _____ si sono riuniti:

PER IL COMUNE DI MARIGLIANO

Il _____ Responsabile del Settore IV;

PER LA PARTE

il sig. _____ in rappresentanza della ditta L.E.P.I.;

Il Responsabile del Settore IV

premesso che con atto di G.C. n. ____ del ____ veniva deliberato di addivenire ad un accordo bonario con la soc. L.E.P.I. per la definizione della vertenza relativa alla esclusione della predetta società dalla gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, degli impianti semaforici e degli impianti elettrici di edifici pubblici indetta dal Comune di Marigliano con determina n. 92 del 30/6/2000;

che con lo stesso atto veniva autorizzato il Responsabile del Settore IV a sottoscrivere un accordo transattivo tra la ditta L.E.P.I. e il Comune di Marigliano per un importo di €. 35.000,00 da corrispondere in due rate di pari importo di cui la prima entro il 15/12/2016 e la seconda entro il 30/3/2017;

Rappresentata l'opportunità di addivenire alla transazione de quo per l'eliminazione della vertenza di cui sopra, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa a carico dell'Ente.

DISPONE

Il pagamento della somma di €. 35.000,00 da corrispondere in due rate di pari importo di cui la prima entro il 15/12/2016 e la seconda entro il 30/3/2017;

Il sig. Tranchese Giovanni, in rappresentanza della ditta L.E.P.I. con sede in _____, accetta la transazione e rinuncia all'azione legale in corso ed ad ogni altra azione e pretesa nei confronti dell'Ente.

Si stabilisce che il pagamento di quanto convenuto sarà liquidato con separata determina dirigenziale dal Responsabile del Settore.

Il Responsabile del Settore IV
Arch. Oreste Belforte

Per la parte
